

## SUPPLENZE TEMPORANEE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: COME GESTIRLE

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ecc.), le scuole sono poste di fronte alla necessità di gestire le supplenze assegnate con incarico a T.D. utilizzando le graduatorie di circolo o d'istituto. Tale questione si rivela spesso alquanto complicata per la necessità di dover fare riferimento alle diverse casistiche presenti in materia.

Ci si propone, con questo documento, di agevolare il compito dei dirigenti scolastici prefigurando situazioni diverse che conducono a soluzioni differenti.

### LE SITUAZIONI PIÙ RICORRENTI

- ***Il caso della proroga del contratto con riconoscimento economico della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio***

L'art. 40, c. 3 del CCNL/2007 prevede: “[...] qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo”.

Spetta quindi la proroga del contratto a partire dall'ultimo giorno di lezione e, di conseguenza, il pagamento dell'intero periodo delle vacanze, ai supplenti che hanno sostituito il titolare assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse. Il titolare, però, deve necessariamente essere stato assente anche per tutto il periodo della sospensione delle attività didattiche, anche se con diverse motivazioni, come chiarito dall'ARAN, sia con un'unica richiesta che con più richieste presentate in successione.

Nel caso in cui il diritto del supplente al pagamento del periodo di vacanza non emerga immediatamente all'atto della redazione del primo contratto, sarà necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo di sospensione delle lezioni con specifico contratto a parte (nota MIUR 18 dicembre 2013, n. 13650).

- ***Il caso della sola conferma del contratto senza riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni***

L'art. 13, c. 12, dell'O.M. n. 112/2022 prevede: “nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso **il nuovo contratto** decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Spettano al supplente, quindi, la **sola conferma dell'incarico e la sottoscrizione di un nuovo contratto**, senza riconoscimento economico e giuridico del periodo di sospensione delle lezioni, nel caso in cui egli abbia

sostituito fino all'ultimo giorno di attività didattica il titolare e quest'ultimo, pur non essendo stato assente durante il periodo delle vacanze, si riassenti alla ripresa. Il supplente ha dunque diritto alla sola conferma con sottoscrizione di un nuovo contratto, senza riconoscimento economico e giuridico delle 'vacanze'.

- ***Il caso della conclusione del contratto***

Il riconoscimento della conferma del contratto al supplente non potrà avvenire se il titolare, anche se assente fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, rientra in classe il giorno della ripresa. In tal caso, nell'eventualità di una nuova assenza del titolare, la scuola dovrà nominare il supplente scorrendo nuovamente la graduatoria.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. n. 131/2007 *Regolamento supplenze docenti*
- D.M. n. 430/2000 *Regolamento supplenze ATA*
- O.M. n. 112/2022 *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*
- Nota MIUR n. 13650 del 18 dicembre 2013 *Retribuzione personale della scuola*